REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE
Legge regionale 21 ottobre 2026, n. 18
"Ulteriori modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)".

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2012)

1. All’articolo 21, comma 2 ter, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "entro il 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2027".

Art. 2.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 ottobre 2026

Alberto Cirio

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Disegno di legge n. 170

"Ulteriori modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 settembre 2026.

- Assegnato in sede referente alla VII commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente il 30 settembre 2026.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato a maggioranza dalla VII Commissione referente il 19 ottobre 2026 con relazione di maggioranza di Silvia RAITERI, Elena ROCCHI e relazione di minoranza di Mauro CALDERONI, Sarah DISABATO.

- Approvato in Aula il 20 ottobre 2026 con 46 voti favorevoli.

NOTE DDL n. 170

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie)
1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.
2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999 , come modificati dalla presente legge.
2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.
2 ter. I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro il 31 dicembre 2027.".

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:
"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".